



Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Risoluzione del 31 maggio 1999, n. 62642

OGGETTO: Imposta di bollo – Elenchi dei soci da depositare presso il Registro delle imprese

L'articolo 2435, terzo comma del Codice Civile - aggiunto dalla legge 12 agosto 1993, n. 310 - impone alle società non quotate in mercato regolamentato di depositare presso il registro delle imprese, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dei soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

Tale elenco è redatto unicamente allo scopo di adempiere all'obbligo di deposito presso il registro delle imprese; obbligo che la sopra citata disposizione impone nel quadro delle iniziative intese a facilitare le indagini su operazioni di "riciclaggio" di denaro di illecita provenienza.

Al riguardo si osserva che detto elenco, pur provenendo dalla società, non può considerarsi propriamente un atto della stessa, un atto cioè che abbia una valenza propria nell'organizzazione societaria o nei rapporti giuridici che interessano la società.

Non si ritiene quindi che il documento in questione rientri fra quelli indicati nell'articolo 18 della Tariffa degli atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, che comprende la "*copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'art. 2435 del codice civile*", disposizione che è da riferire più precisamente alla copia del bilancio,

con la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'assemblea.

Il suddetto articolo infatti parla espressamente di "*copia degli atti*" riferendosi quindi ad atti per i quali è prescritta dal suddetto articolo la particolare forma di pubblicità costituita dal deposito presso il registro delle imprese, non a quelli redatti, in unico esemplare, al solo scopo del loro deposito presso il registro delle imprese in attuazione di una disposizione avente finalità estranee all'attività propria della società. In sostanza, la suddetta disposizione non impone l'iscrizione di un atto della società, ma prescrive un adempimento a carico della società da realizzarsi con lo strumento dell'iscrizione nel registro delle imprese di un documento all'uopo redatto.

Avvalora tale interpretazione la stessa modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese approvata con il decreto 7 agosto 1998 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che per l'esecuzione di tale adempimento prevede l'utilizzo di un apposito modello (l'Intercalare S) da presentarsi in allegato alla domanda di deposito per l'iscrizione (modello B) e non quindi la redazione di un atto da presentarsi in copia per il deposito presso il registro delle imprese, come avviene invece per il bilancio.

Il suddetto elenco, per il suo contenuto e la sua specifica funzione cui si è sopra accennato, non sembra potersi inquadrare in nessuna delle specifiche voci della tariffa dell'imposta di bollo e dovrebbe quindi ricondursi alla voce residuale di cui all'art. 32 della parte seconda della tariffa stessa che comprende fra gli atti e documenti soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso quelli per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine oppure l'esenzione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Leo